Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(12176)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971, n. **1302.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nell'art. 3, il sesto comma è sostituito dai seguenti:

« Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.

Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze di autorità diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi è valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino più di un incarico, la forza armata cui l'ufficiale appartiene stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa ».

Art. 3.

Nell'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti ad enti dell'organizzazione del Ministero della difesa, la autorità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio.

Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici. Gli elementi di informazione non contengono qualifica ».

Art. 4.

Nell'art. 5, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« I documenti caratteristici debbono essere compilati sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento d'incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;

b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione di quadri di avanzamento;

c) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;

e) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato;

f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.

Per l'ufficiale che eserciti comando o attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 120 giorni senza averlo valutato ».

Art. 5.

Nell'art. 6, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale o ammiraglio e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorità di grado più elevato di quello di generale di brigata o gradi corrispondenti.

Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti. Comunque, la seconda revisione da parte di autorità che riveste grado di generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti è limitata al caso in cui il valutando esplichi funzioni di comando valido agli effetti dell'avanzamento e dipenda dalla predetta autorità ai fini della seconda revisione ovvero presti servizio nell'ente o comando cui la stessa autorità è preposta.

Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli che esercitano comandi validi ai fini dell'avanzamento a generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti interviene, quale ultimo revisore, il capo di stato maggiore di forza armata.

Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli, fatta eccezione per quelli indicati nel comma precedente, nonchè dei colonnelli e gradi corrispondenti non può intervenire più di un generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti. La disposizione non si applica nei riguardi degli ufficiali di detti gradi che dipendono in linea di servizio, ai fini della seconda revisione, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore di forza armata.

Per gli ufficiali appartenenti ad enti centrali od autonomi dell'organizzazione del Ministero della difesa, non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il direttore generale o centrale ovvero il capo dell'ufficio autonomo dipendente direttamente dal Ministro ».

Art. 6.

Nell'art. 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La compilazione, la revisione e la custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali destinati a prestare servizio presso enti non appartenenti all'organizzazione del Ministero della difesa o presso organismi o comandi internazionali compete alle autorità indicate dal Ministero, secondo le modalità stabilite da ciascuna forza armata ».

Art. 7.

Nell'art. 17, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione del Ministero della difesa diretti superiori in carica.

Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o, comunque, ufficiali che rivestano grado di colonnello o generale o gradi corrispondenti ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori ».

Art. 8.

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Per quant'altro riguarda la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici dei sottufficiali, per gli elementi che i documenti debbono registrare, per i periodi di tempo e gli altri casi in cui gli stessi vanno compilati, per i casi in cui è consentito il rilascio di copie, si applicano gli articoli 1, 3 e 4, ultimi tre commi, 5, 6, ultimi cinque commi, 7, 8, 9 e dall'11 al 14 del presente regolamento relativi ai documenti caratteristici degli ufficiali, per quanto applicabili in relazione alle diverse posizioni di stato ».

Art. 9.

Nell'art. 20, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I documenti caratteristici per i militari di truppa a ferma volontaria debbono essere formati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, per cambio di compilatore o per cambio di destinazione, per l'avanzamento, all'atto dell'assunzione di nuove ferme o di rafferme, per sospensione precauzionale dal servizio e all'atto dell'invio in congedo.

Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 18 del presente regolamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1303.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Calimero, in Milano.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 17 luglio 1970, relativo al trasferimento della parrocchia di San Calimero nella chiesa di S. Maria al Paradiso, in Milano, ed al mutamento del titolo in « Santa Maria al Paradiso e S. Calimero ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971, n. **1304.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Ente assistenziale educativo Madre di Dio », con sede in San Ferdinando di Puglia.

N. 1304. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione, denominata « Ente assistenziale educativo Madre di Dio », con sede in San Ferdinando di Puglia (Foggia). La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore con atto pubblico 5 maggio 1970, n. 65870 di rep., a rogito avv. Roberto Ritondale, notaio in San Ferdinando di Puglia, consistente in mq. 666 di terreno, con insistente fabbricato, del periziato valore di lire 29.400.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 59. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1971, n. **1305.**

Estinzione dell'ospedale di Beata Giulia, con sede in Certaldo.

N. 1305. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'ospedale di Beata Giulia, con sede in Certaldo (Firenze), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto alla locale « Casa di riposo Egiziano Giglioli ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 62. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1306.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Aldo Della Rocca », con sede in Roma.

N. 1306. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Aldo Della Rocca », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 50. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Sigle degli uffici e numeri di iscrizione che contraddistinguono le imbarcazioni da diporto della navigazione interna.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21 e 141 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 64 e 67 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1952, numero 1023/NO14, con il quale sono state stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente la nuova disciplina della navigazione da diporto nelle acque marittime ed interne;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle sigle degli uffici e dei numeri di iscrizione che devono contraddistinguere le imbarcazioni da diporto della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella contenente le sigle che contraddistinguono gli uffici di iscrizione delle imbarcazioni da diporto della navigazione interna.

Art. 2.

Il numero che le imbarcazioni da diporto della navigazione interna sono tenute a portare su ambedue i fianchi poppieri è quello progressivo d'iscrizione.

Art. 3.

Il numero progressivo d'iscrizione è preceduto dalla lettera « N » e seguito dalla sigla che contraddistingue l'ufficio.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

ALLEGATO al decreto n. 680/NO35

Sigle degli uffici di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore da diporto della navigazione interna

Sigla	Denominazione degli uffici
N00001 TO	Ufficio provinciale di Torino.
N00001 AL	Ufficio provinciale di Alessandria.
N00001 AO	Ufficio provinciale di Aosta.
N00001 AT	Ufficio provinciale di Asti.
N00001 CN	Ufficio provinciale di Cuneo.
N00001 NO	Ufficio provinciale di Novara.
N00001 VC	Ufficio provinciale di Vercelli.
N00001 MI	Ufficio provinciale di Milano.
N00001 BG	Ufficio provinciale di Bergamo.
N00001 CO	Ufficio provinciale di Como.
N00001 PV	Ufficio provinciale di Pavia.
N00001 SO	Ufficio provinciale di Sondrio.
N00001 VA	Ufficio provinciale di Varese.
N00001 CR	Ufficio provinciale di Cremona.

Sigla	Denominazione degli uffici
N00001 MN	Ufficio provinciale di Mantova.
N00001 BS	Ufficio provinciale di Brescia.
N00001 BZ	Ufficio provinciale di Bolzano.
N00001 TN	Ufficio provinciale di Trento.
N00001 VE	Ufficio provinciale di Venezia.
N00001 BL	Ufficio provinciale di Belluno.
N00001 PD	Ufficio provinciale di Padova.
N00001 RO	Ufficio provinciale di Rovigo.
N00001 TV	Ufficio provinciale di Treviso.
N00001 VR	Ufficio provinciale di Verona.
N00001 VI	Ufficio provinciale di Vicenza.
N00001 TS	Ufficio provinciale di Trieste.
N00001 GO	Ufficio provinciale di Gorizia.
N00001 PN	Ufficio provinciale di Pordenone.
N00001 UD	Ufficio provinciale di Udine.
N00001 GE	Ufficio provinciale di Genova.
N00001 IM	Ufficio provinciale di Imperia.
N00001 SP	Ufficio provinciale di La Spezia.
N00001 SV	Ufficio provinciale di Savona.
N00001 BO	Ufficio provinciale di Bologna.
N00001 FE	Ufficio provinciale di Ferrara.
N00001 FO	Ufficio provinciale di Forlì.
N00001 MO	Ufficio provinciale di Modena.
N00001 PR	Ufficio provinciale di Parma.
N00001 PC	Ufficio provinciale di Piacenza.
N00001 RA	Ufficio provinciale di Ravenna.
N00001 RE	Ufficio provinciale di Reggio Emilia.
N00001 FI	Ufficio provinciale di Firenze.
N00001 AR	Ufficio provinciale di Arezzo.
N00001 GR	Ufficio provinciale di Grosseto.
N00001 LI	Ufficio provinciale di Livorno.
N00001 LU	Ufficio provinciale di Lucca.
N00001 MS	Ufficio provinciale di Massa Carrara.
N00001 PI	Ufficio provinciale di Pisa.
N00001 PT	Ufficio provinciale di Pistoia.
N00001 SI	Ufficio provinciale di Siena.
N00001 PG	Ufficio provinciale di Perugia.
N00001 TR	Ufficio provinciale di Terni.
N00001 AN	Ufficio provinciale di Ancona.
N00001 AP	Ufficio provinciale di Ascoli Piceno.
N00001 MC	Ufficio provinciale di Macerata.
N00001 PS	Ufficio provinciale di Pesaro e Urbino.
N00001 ROMA	Ufficio provinciale di Roma.
N00001 FR	Ufficio provinciale di Frosinone.
N00001 LT	Ufficio provinciale di Latina.
N00001 RI	Ufficio provinciale di Rieti.
N00001 VT	Ufficio provinciale di Viterbo.
N00001 PE	Ufficio provinciale di Pescara.
N00001 CH	Ufficio provinciale di Chieti.
N00001 AQ	Ufficio provinciale di L'Aquila.
N00001 TE	Ufficio provinciale di Teramo.
N00001 CB	Ufficio provinciale di Campobasso.
N00001 IS	Ufficio provinciale di Isernia.
N00001 NA	Ufficio provinciale di Napoli.
N00001 AV	Ufficio provinciale di Avellino.
N00001 BN	Ufficio provinciale di Benevento.
N00001 CE	Ufficio provinciale di Caserta.
N00001 SA	Ufficio provinciale di Salerno.
N00001 PZ	Ufficio provinciale di Potenza.
N00001 MT	Ufficio provinciale di Matera.
N00001 BA	Ufficio provinciale di Bari.
N00001 BR	Ufficio provinciale di Brindisi.
N00001 FG	Ufficio provinciale di Foggia.
N00001 LE	Ufficio provinciale di Lecce.
N00001 TA	Ufficio provinciale di Taranto.
N00001 CZ	Ufficio provinciale di Catanzaro.
N00001 CS	Ufficio provinciale di Cosenza.
N00001 RC	Ufficio provinciale di Reggio Calabria.
N00001 PA	Ufficio provinciale di Palermo.
N00001 AG	Ufficio provinciale di Agrigento.
N00001 CL	Ufficio provinciale di Caltanissetta.
N00001 ME	Ufficio provinciale di Messina.
N00001 TP	Ufficio provinciale di Trapani.
N00001 EN	Ufficio provinciale di Enna.
N00001 RG	Ufficio provinciale di Ragusa.
N00001 SR	Ufficio provinciale di Siracusa.
N00001 CT	Ufficio provinciale di Catania.
N00001 CA	Ufficio provinciale di Cagliari.
N00001 NU	Ufficio provinciale di Nuoro.
N00001 SS	Ufficio provinciale di Sassari.

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1972.

Iscrizione di sei varietà di frumento nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 16 novembre 1963 e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti della commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 878 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di sei varietà di frumento per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento tenero « Reca »:

Origine della varietà: incrocio: (Reliable × Carlotta) × Est.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

2) Frumento tenero « Plauto »:

Origine della varietà: incrocio: M 33 A × Mentana.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

3) Frumento tenero « Nevio »:

Origine della varietà: incrocio: (Heine VII × Tevere) × E. 51.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

4) Frumento tenero « Lucrezio »:

Origine della varietà: incrocio: (Juliana × Kronen 110) × Funo.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

5) Frumento tenero « Fuba »:

Origine della varietà: incrocio: (Balilla × Villaglori) × Funo.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

6) Frumento tenero « Marziale »:

Origine della varietà: incrocio: (Damiano × Miracolo) × Mara.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Iscrizione di dodici varietà di foraggere leguminose nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 16 novembre 1963 e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti della commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 878 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di dodici varietà di foraggere leguminose per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere leguminose, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Erba medica « Gaetano Cantoni »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Milano.

2) Erba medica « Turrena »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale - Università degli studi - Perugia.

3) Erba medica « Adriana »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di allevamento vegetale - Università degli studi - Perugia.

4) Erba medica « La Rocca »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria - Lonigo (Vicenza).

5) Erba medica « Messe »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Pisa.

6) Erba medica « Mirabile »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Pisa.

7) Erba medica « Meraviglia »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Pisa.

8) Erba medica « Manto »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università degli studi - Pisa.

9) Erba medica « Sette »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

10) Trifoglio Alessandrino « Sacromonte »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

11) Trifoglio Persico « Accadia »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

12) Favino « Manfredini »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Modifica dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto del 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti in data 28 maggio 1955, 13 settembre 1960, 27 luglio 1964 e 29 aprile 1970;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alle modificazioni degli articoli 8, 12, 14, 16, 17, 29, 36, 37, 73 e 85 del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia nella riunione 18-23 aprile 1968, dal consiglio generale del Banco medesimo nella seduta del 30 aprile 1968, nonchè dal presidente del consiglio di amministrazione del ripetuto Banco in data 24 dicembre 1971;

Vista la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 14 maggio 1971 in ordine alle modificazioni degli articoli 8, secondo comma, 12, numeri 1 e 4, lettera *b*), 17, primo comma, 36, 37 e 85, primo comma, dell'anzidetto statuto;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1946, n. 691;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza a che vengano apportate modificazioni anche agli articoli 8, terzo comma, 12, n. 4, lettera *a*), 14, 16, 17, quarto comma, 29 e 73 del ripetuto statuto, nonchè all'art. 36, in conformità di un testo variato rispetto a quello sul quale si è pronunciato il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella richiamata seduta del 14 maggio 1971;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 8, 12, 14, 16, 17, 29, 36, 37, 73 e 85 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Modificazioni dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo

Art. 8. — Le funzioni di componente il consiglio generale sono gratuite.

I componenti il consiglio generale non possono percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco di Sicilia. E' fatta eccezione per l'opera che prestassero in qualità di consiglieri di amministrazione, di membri del comitato esecutivo e di sindaci.

E' concessa, però, un'indennità di presenza per ogni seduta ed una diaria per i componenti residenti fuori Palermo, nelle misure che saranno stabilite dall'organo di vigilanza, oltre per questi ultimi il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12. — Il consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco di Sicilia e particolarmente:

1) esamina ed approva, udita la relazione del collegio sindacale, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Banco di Sicilia, compilati distintamente per l'azienda bancaria e per ciascuna delle sezioni di cui al successivo art. 59, nonchè degli enti costituiti per iniziativa del Banco di Sicilia, ove ciò sia previsto dai relativi statuti;

2) discute ed approva la relazione del consiglio di amministrazione sull'attività svolta dal Banco di Sicilia nell'esercizio, distintamente per ciascuna delle sue sezioni;

3) esprime il proprio parere sulle modificazioni dello statuto che il consiglio di amministrazione deliberasse di proporre all'organo di vigilanza;

4) elegge per il quadriennio tra i propri membri:

a) sei componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno due da scegliere fra i rappresentanti delle province non siciliane;

b) due sindaci effettivi ed uno supplente.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi dal successivo art. 21;

b) del vice presidente, eletto dal consiglio stesso fra i consiglieri di cui alla lettera *c*);

c) di quattro consiglieri governativi, di cui due nominati con decreto del Ministro per il tesoro e due con decreto del Presidente della Regione siciliana; essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati;

d) di sei membri eletti per ogni quadriennio nel proprio seno dal consiglio generale in sessione ordinaria, i quali possono essere rieletti.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del Banco di Sicilia salvo le attribuzioni del consiglio generale.

Il consiglio di amministrazione può delegare al comitato esecutivo, al presidente, e al direttore generale, congiuntamente al presidente, determinati poteri.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è convocato — di regola ogni mese — dal presidente, che ne determina l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o telegramma.

Nei casi di urgenza il consiglio può essere convocato con preavviso di 48 ore; la convocazione può anche essere immediata, a condizione che sia assicurata la presenza di tutti i consiglieri e della maggioranza del collegio sindacale.

Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Al presidente e a tutti i membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso che sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta, altresì, per ogni spostamento dalla rispettiva residenza comunque connesso con ragioni della carica ricoperta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di soggiorno nella misura unitaria determinata dall'organo di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 29. — Ai componenti il comitato esecutivo spetta una speciale indennità annua nella misura stabilita dal Ministro per il tesoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità di soggiorno se risiedano fuori Palermo, nella stessa misura unitaria determinata dall'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 17.

Art. 36. — Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti; di essi: uno effettivo che assume la presidenza del collegio ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro; uno effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Regione siciliana; uno effettivo dall'organo di vigilanza; due effettivi ed uno supplente dal consiglio generale nel proprio ambito.

I sindaci durano in carica un quadriennio decorrente dalla data della relativa nomina. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del mandato e possono essere confermati.

Ai sindaci è attribuito un emolumento che sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro; spetta altresì per ogni spostamento dalla rispettiva residenza connesso con ragioni della carica ricoperta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di soggiorno nella misura unitaria determinata dall'organo di vigilanza.

Art. 37. — Il collegio dei sindaci esercita le proprie funzioni in conformità alle norme del codice civile, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ad ogni altra disposizione dell'organo di vigilanza.

Art. 73. — La sezione è amministrata dagli stessi organi del Banco, con l'assistenza di un comitato tecnico amministrativo presieduto dal presidente del Banco o da chi ne fa le veci, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Del comitato fanno parte:

1) il direttore generale e il direttore della sezione;

2) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) tre rappresentanti della Regione siciliana di cui uno designato dalla giunta regionale e gli altri due dal Presidente della Regione siciliana su designazione dell'Assessore per le finanze e di quello per l'industria e commercio;

4) tre membri scelti dal consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia nella classe degli industriali e tra i più provetti tecnici industriali.

I componenti del comitato all'infuori del presidente, del direttore generale e del direttore della sezione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

Art. 85. — Si applicano ai consiglieri generali, ai consiglieri di amministrazione, ai componenti il collegio sindacale ed ai componenti i comitati istituiti presso le sezioni speciali le incompatibilità ed i divieti previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono del pari ricoprire le cariche anzidette o decadono dalle cariche stesse:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale o alle assemblee regionali;

b) coloro che personalmente, o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano con l'istituto obbligazioni dirette o indirette aventi andamento irregolare;

c) coloro che abbiano incarichi retribuiti dal Banco sia direttamente sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

Non possono parimenti far parte dei detti consessi — o decadono dagli stessi — coloro che abbiano o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio una lite giudiziaria col Banco di Sicilia, anche come amministratori di istituti, enti, ditte o società commerciali o industriali, gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'istituto in cause in corso tra costoro e l'istituto medesimo; coloro che abbiano cagionato perdite al Banco di Sicilia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Iscrizione di cinque varietà di orzo nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata, ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 879 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di cinque varietà di orzo;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di orzo le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Orzo distico « Pallas »:

Origine della varietà: da mutazione a raggi X della varietà « Bonus ».

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna.

2) Orzo distico « Mari »:

Origine della varietà: da mutazione a raggi X della varietà « Bonus ».

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi - Bologna.

3) Orzo distico « Otto »:

Origine della varietà: da selezione di varietà africane.

Responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

4) Orzo distico « Rika ».

Origine della varietà: incrocio: Kenia × Isaria.

Responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

5) Orzo polistico « Onda »:

Origine della varietà: da selezione di varietà africane.

Responsabile della conservazione in purezza: Roffi - Bologna.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1971 con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano (Bergamo) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 11 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano (Bergamo), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Modalità di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, concernente il regime fiscale degli accendigas.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di attuazione e le disposizioni transitorie previste dagli articoli 2, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica succitato;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche dei contrassegni di Stato per accendigas

Le caratteristiche dei contrassegni di Stato previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono così stabilite: marca rettangolare di mm. 20 × 24 formato carta e di mm. 17 × 21 formato stampa, stampata in rotocalco, a colore unico, su carta filigranata a tappeto con stelline multiple; nella parte centrale campeggia lo stemma ufficiale della Repubblica italiana, con le diciture, in alto « Imposta di fabbricazione » ed in basso, a fondo pieno « Accendigas ».

Il colore delle marche è « amaranto » per quelle destinate a legittimare gli accendigas in genere e « grigio » per quelle destinate a legittimare gli accendigas incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina.

La distribuzione dei contrassegni anzidetti è affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale vi provvede a mezzo del deposito marche esistenti presso il deposito generi di monopolio di Roma.

I contrassegni di Stato verranno applicati sul corpo degli accendigas, in modo da consentirne il funzionamento, per gli apparecchi autonomi, mentre per quelli montati su fornelli e forni per uso di cucina verranno applicati sul retro dei prodotti nei quali sono incorporati od annessi.

Art. 2.

Licenza di importazione di accendigas

La licenza di importazione di accendigas viene rilasciata in esenzione di diritto annuale dalla Direzione generale dei monopoli di Stato su domanda dell'interessato.

Nella domanda vanno indicati:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) il tipo ovvero i tipi di accendigas che si intendono importare;

d) la fabbrica produttrice della merce che si intende importare ed il paese di provenienza;

e) la destinazione della merce che si intende importare: consumo diretto, vendita diretta o vendita tramite rivenditori, specificando negli ultimi due casi l'ubicazione del magazzino di vendita al pubblico ovvero distribuzione all'ingrosso nel quale gli accendigas verranno introdotti.

Le licenze di importazione sono valide per l'anno di emissione ed alla scadenza si intendono automaticamente rinnovate, sempre che nell'anno precedente l'intestatario abbia effettuato almeno una operazione di importazione.

E' in facoltà della Direzione generale dei monopoli di Stato richiedere all'importatore un campione di ciascun tipo di accendigas importato.

L'importazione di parti o pezzi di accendigas ovvero di accendigas completi da incorporare in cucine o forni a gas, per i quali non è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, alcuna tassazione, può essere effettuata dagli interessati a dogana senza la licenza di cui al presente articolo e di conseguenza senza l'autorizzazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Modalità per l'esercizio delle licenze di importazione di accendigas

Il titolare della licenza di importazione di accendigas deve inoltrare alla Direzione generale dei monopoli di Stato apposita istanza per ogni singola operazione da effettuare, specificando nella stessa i seguenti elementi:

a) le generalità ed il domicilio del richiedente;

b) gli estremi della licenza di importazione;

c) il tipo ed il numero esatto degli accendigas da importare;

d) una descrizione della merce, corredata da un disegno o riproduzione fotografica, nonchè ogni altra notizia necessaria per la determinazione dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

e) la ditta mittente, il paese di provenienza della merce nonchè la data presumibile entro la quale verranno completate le operazioni doganali, tenendo presente che la validità dell'autorizzazione non potrà superare i novanta giorni dalla data del rilascio;

f) la dogana presso la quale si intendono effettuare le operazioni di importazione;

g) l'ubicazione del magazzino dell'importatore o del distributore all'ingrosso ovvero dell'esercizio di vendita al pubblico in cui verranno introdotti gli accendigas.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare la prima operazione di importazione può essere inoltrata dall'interessato contestualmente con la domanda per il rilascio della licenza di importazione.

In possesso di tali elementi, la Direzione generale dei monopoli di Stato farà pervenire alla dogana interessata apposita autorizzazione in duplice esemplare tramite il deposito generi di monopolio di Roma, il quale provvederà ad allegarvi il numero degli specifici contrassegni di Stato necessari per legittimare i singoli accendigas ai fini dell'avvenuta corresponsione dell'imposta.

Copia di tale autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'interessato nonchè all'Ispettorato dei monopoli ed al Comando della guardia di finanza — nella cui circoscrizione è ubicato il magazzino dell'importatore, del distributore all'ingrosso ovvero l'esercizio di vendita al pubblico — ai fini dei successivi controlli di rispettiva competenza.

In possesso di tale autorizzazione e dei relativi contrassegni, la dogana procede alle operazioni di introduzione, riscuotendo la sovraimposta dovuta, oltre che gli altri diritti doganali, nonchè alla consegna all'importatore del corrispondente numero di contrassegni di Stato.

L'importatore dovrà sottoscrivere sulla bolletta doganale una dichiarazione di ricevuta dei contrassegni con l'impegno che procederà alla loro applicazione nel proprio magazzino, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità.

Nei primi quindici giorni di ogni mese le dogane provvedono a versare in Tesoreria gli importi introitati a titolo di sovraimposta di confine sugli accendigas introdotti nel mese precedente, facendosi rilasciare quietanza da imputare al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Tale quietanza verrà trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato unitamente al secondo esemplare delle autorizzazioni inviate alle dogane dalla stessa direzione generale, alle quali si riferiscono, preventivamente completate con un attergato della dogana contenente i seguenti elementi:

a) gli estremi della bolletta doganale emessa per ciascuna operazione effettuata;

b) la conferma del tipo nonchè del numero degli accendigas importati, con gli importi parziali e la somma complessiva introitata a titolo di sovraimposta di confine;

c) la certificazione che i contrassegni di Stato sono stati consegnati all'importatore e che questi ha sottoscritto la dichiarazione contenente l'impegno di procedere alla loro applicazione sotto la propria responsabilità.

Venuta in possesso delle quietanze di Tesoreria inviate dalle dogane con la documentazione innanzi descritta, la Direzione generale dei monopoli di Stato, dopo aver rilevato da tali atti gli elementi statistici ad essa necessari, provvederà a trasmetterle al deposito generi di monopolio di Roma per la contabilizzazione degli introiti.

Il deposito generi di monopolio di Roma, a sua volta, farà pervenire alle singole dogane la bolletta *U* 20 corrispondente ai versamenti pervenuti, che servirà per il discarico dei relativi importi dalle contabilità delle dogane medesime.

Art. 4.

Importazione di un accendigas, senza licenza, a mezzo pacco postale

Sull'accendigas importato senza licenza dai destinatari di pacchi postali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, non va applicato il contrassegno di Stato previsto dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le dogane ne consentono l'introduzione, previo pagamento della sovraimposta di confine dovuta e degli altri diritti doganali, senza altre particolari formalità. I corrispondenti introiti verranno versati dalle dogane con le modalità previste dall'art. 42 e seguenti del decreto ministeriale 19 maggio 1943, modificato con decreto ministeriale 30 gennaio 1970, per il versamento di tutti i diritti afferenti i pacchi postali.

La relativa quietanza di Tesoreria sarà trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato dal ricevitore capo della dogana di Roma I.

Art. 5.

Importazione di accendigas azionati da pietrina focaia

Fino a quando resterà in vigore il monopolio fiscale delle pietrine focaie, gli accendigas azionati da pietrina focaia dovranno essere importati privi delle stesse.

Art. 6.

Licenze di fabbricazione di accendigas

La licenza di fabbricazione, anche come semplice montaggio, di accendigas viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio, previa autorizzazione della Direzione generale dei monopoli di Stato.

Nella domanda, da inoltrare alla predetta Direzione generale in doppio esemplare, vanno indicati:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;

b) il domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) l'ubicazione della fabbrica;

d) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno di essi è destinato (con riferimento alla planimetria da allegare alla domanda) specificando in particolare quelli da adibire alla custodia degli accendigas muniti di contrassegno di Stato e pronti per la immissione al consumo, nonchè quelli da adibire ad ufficio finanziario, convenientemente arredato;

e) il tipo, le caratteristiche e la potenzialità produttiva degli impianti espressa in accendigas producibili in ciascuna giornata lavorativa;

f) i tipi di accendigas da produrre.

Alla domanda vanno anche allegati, oltre che la succitata pianta planimetrica dei locali, i disegni, anche in sezione, di ciascun tipo di accendigas che si intende costruire, nonchè un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante della ditta da riportare come intestatario della licenza richiesta.

I fabbricanti che intendono esportare accendigas dovranno indicare altresì i locali destinati alla custodia di tali prodotti.

La Direzione generale dei monopoli di Stato, espletata l'istruttoria di competenza, trasmetterà un esemplare della domanda all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale ha sede la fabbrica, esprimendo il preventivo benestare per il rilascio della licenza di esercizio.

L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione ricevuta la domanda provvede alla verificazione dei locali di fabbrica e degli impianti.

L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione ha facoltà di applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e le misure che riterrà necessarie per una efficace tutela degli interessi fiscali.

Dell'eseguita verifica sarà redatto verbale in doppio originale da firmarsi dal funzionario dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione e dal fabbricante o da un suo rappresentante. Uno degli originali è consegnato al fabbricante medesimo o al suo rappresentante, l'altro originale sarà trasmesso all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione che provvederà al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, previa consegna da parte del fabbricante stesso della ricevuta di versamento del relativo diritto annuale sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

Dell'avvenuto rilascio della licenza di esercizio l'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione darà comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ogni modificazione dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato e dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Le licenze di fabbricazione sono valide per l'anno di emissione e sono automaticamente rinnovate semprechè il titolare provveda al versamento del diritto annuale dovuto entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

E' in facoltà della Direzione generale dei monopoli di Stato richiedere al fabbricante un campione di ciascun tipo di accendigas prodotto.

La fabbricazione di parti o pezzi di accendigas ovvero di accendigas completi da incorporare in cucine o forni a gas, per i quali non è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, alcuna tassazione, può essere effettuata dagli interessati senza la licenza di cui al presente articolo.

Art. 7.

Modalità per la distribuzione dei contrassegni di Stato ai fabbricanti

I contrassegni di Stato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono distribuiti dal deposito generi di monopolio di Roma su richiesta scritta dei fabbricanti interessati, da inoltrare alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Nella predetta richiesta dovrà essere indicato:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il numero ed il tipo dei contrassegni richiesti;

d) l'importo complessivo dell'imposta dovuta.

La Direzione generale dei monopoli di Stato potrà consentire, dietro prestazione nei modi di rito di una cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria, che il pagamento dell'imposta afferente ai contrassegni di cui al precedente comma, venga differito all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

La cauzione sarà ragguagliata all'importo globale dell'imposta relativa al fabbisogno bimestrale di contrassegni, preventivamente dichiarato dalle ditte interessate alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Di ogni spedizione di contrassegni alle ditte fabbricanti il deposito generi di monopolio di Roma dovrà dare comunicazione all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente, specificando il numero ed il tipo dei contrassegni forniti.

Art. 8.

Modalità per l'esercizio delle fabbriche

Almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, dovrà presentare apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, indicando:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il tempo continuativo, oppure distinto nei vari periodi, in cui si effettuerà la lavorazione;

d) il numero degli accendigas che si intende produrre nel periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione, distintamente per ogni tipo.

In ciascun mese non potranno essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro.

I fabbricanti che producono anche accendigas per la esportazione, dovranno indicare distintamente nella dichiarazione di lavoro il numero, per ciascun tipo, di accendigas destinati all'esportazione e di quelli destinati al consumo interno.

Verificata la dichiarazione di lavoro l'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione restituirà un esemplare della stessa al fabbricante autorizzando la lavorazione.

Art. 9.

Caratteristiche del registro di carico e scarico dei prodotti presso le fabbriche e modalità per la sua tenuta

Il registro che deve essere tenuto dai fabbricanti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, dovrà contenere le seguenti indicazioni, da iscrivere giornalmente:

a) il numero dei contrassegni di Stato, distintamente per ciascun tipo, ritirati dal deposito generi di monopolio di Roma, con riferimento agli estremi della relativa bolletta di consegna emessa dal predetto deposito;

b) il numero, per ciascun tipo, degli accendigas, muniti dei prescritti contrassegni di Stato, immessi al consumo nel territorio nazionale con riferimento agli estremi della dichiarazione di estrazione di cui al successivo art. 10, della ricevuta di versamento dell'imposta effettuata sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma e delle fatture di vendita;

c) il numero, per ciascun tipo, di accendigas estratti dalla fabbrica privi di contrassegno di Stato in quanto destinati all'esportazione, con riferimento agli estremi della dichiarazione di estrazione di cui al successivo art. 10 e della corrispondente bolletta doganale di esportazione.

I fabbricanti di prodotti nei quali vanno incorporati od annessi accendigas, e che agli effetti dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono considerati fabbricanti di accendigas, dovranno indicare nel registro di cui al precedente comma, oltre ai dati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), anche il numero, per ciascun tipo, degli accendigas introdotti in fabbrica con riferimento rispettivamente agli estremi delle fatture di acquisto per gli accendigas prodotti nel territorio nazionale o delle bollette doganali di importazione definitiva per gli accendigas importati direttamente dall'estero.

Gli stessi fabbricanti nel medesimo registro dovranno indicare gli accendigas incorporati od annessi giornalmente nei prodotti ovvero quelli che si sono resi inutilizzabili nel corso della lavorazione.

Il registro di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio da eseguirsi con apposizione di timbro a secco e numerazione dei singoli fogli.

Il registro di carico e scarico dovrà essere chiuso contabilmente quando si esaurisce ed in ogni caso alla fine di ciascun esercizio finanziario. La chiusura contabile verrà effettuata facendo la differenza tra il numero complessivo dei contrassegni, distintamente per tipo, indicati alla precedente lettera *a*) e quelli applicati agli accendigas prodotti ed immessi al consumo, di cui alla precedente lettera *b*). La rimanenza dei contrassegni di Stato ancora da applicare come sopra determinata, sarà assunta in carico nel nuovo registro vidimato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Per i fabbricanti di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere assunta in carico nel nuovo registro anche la rimanenza degli accendigas da incorporare ricevuti da terzi od importati dall'estero e giacenti in fabbrica all'atto della chiusura del predetto registro di carico e scarico.

I registri di cui ai precedenti comma esauriti, con la relativa documentazione, saranno conservati dai fabbricanti interessati e tenuti a disposizione degli agenti addetti alla vigilanza fiscale per un periodo di cinque anni.

La Direzione generale dei monopoli di Stato potrà consentire la utilizzazione come registro di carico e scarico, di elaborati elettrocontabili ovvero di scritture già predisposte dalle ditte per le proprie necessità contabili, e che riportino gli elementi succitati, purchè gli stessi vengano riprodotti in stampati previamente vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Modalità per l'estrazione dei prodotti dalle fabbriche

Le fabbriche dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono assoggettate a vigilanza fiscale saltuaria e dovranno essere munite di apposito locale adibito alla custodia degli accendigas muniti dei contrassegni di Stato e pronti per la vendita.

I fabbricanti che intendono esportare i loro prodotti dovranno approntare altro locale per la custodia degli stessi, accantonati senza l'applicazione dei contrassegni di Stato.

Gli accendigas destinati al consumo interno appena ultimati dovranno essere muniti dei prescritti contrassegni di Stato. Detti prodotti, ove non siano immediatamente estratti dalla fabbrica, previo pagamento della relativa imposta, dovranno essere introdotti nel predetto locale di custodia.

Prima dell'estrazione dalla fabbrica dei prodotti, come sopra muniti dei prescritti contrassegni di Stato, la ditta dovrà presentare all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di estrazione in triplice esemplare, nella quale saranno indicati i prodotti da estrarre distintamente per tipo, i singoli destinatari dei prodotti stessi, nonchè, l'imposta complessiva relativa ai contrassegni di Stato applicati, allegando alla stessa la ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al Deposito generi di monopolio di Roma.

L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, riporterà sugli esemplari della dichiarazione gli estremi del versamento dell'imposta e vi apporrà una attestazione di convalida nonchè l'autorizzazione all'estrazione dei prodotti di essa elencati.

Un esemplare della predetta dichiarazione sarà restituito alla ditta, che potrà procedere alla spedizione della merce relativa non appena ne verrà in possesso e che lo terrà a corredo del proprio registro di carico e scarico. Degli altri due esemplari uno sarà trattenuto agli atti dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione e l'altro, alla fine di ogni mese, verrà trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato per le successive incombenze relative alla contabilizzazione dell'imposta.

Prima dell'estrazione dalla fabbrica dei prodotti destinati all'esportazione, e quindi privi dei contrassegni di Stato, la ditta dovrà presentare all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in quadruplice copia, per ciascuna delle partite da esportare, nella quale saranno indicati il numero ed il tipo degli accendigas da esportare, la ditta destinataria e la dogana presso la quale si intendono effettuare le operazioni doganali. In calce il fabbricante, o chi per esso, dovrà esplicitamente impegnarsi a corrispondere l'imposta di fabbricazione relativa agli accendigas oggetto della dichiarazione che per qualsiasi motivo dovessero risultare mancanti durante il trasporto dalla fabbrica in dogana.

L'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, apporrà sugli esemplari della dichiarazione una attestazione di convalida nonchè la autorizzazione all'estrazione dei prodotti in essa elencati. Due esemplari della predetta dichiarazione di estrazione saranno restituiti alla ditta, che utilizzerà il primo come documento di legittimazione della merce, priva di contrassegni di Stato, per il trasporto dalla fabbrica fino in dogana ed il secondo lo terrà a corredo del proprio registro di carico e scarico.

Il terzo esemplare della dichiarazione in parola sarà trattenuto agli atti dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione ed il quarto alla fine di ogni mese, verrà trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato per opportuna conoscenza.

Art. 11.

Licenza di distribuzione all'ingrosso di accendigas

La licenza di distribuzione all'ingrosso di accendigas viene rilasciata dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, su domanda dell'interessato.

Nella domanda vanno indicati:

a) le generalità del richiedente ovvero la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta. In quest'ultimo caso va allegato un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante della ditta;

b) il domicilio del richiedente ovvero la sede della ditta;

c) l'ubicazione del magazzino ove verranno introdotti gli accendigas;

d) i tipi di accendigas (a pietrine focaia, elettrici, piezoelettrici, ecc.) che si intendono distribuire e la loro provenienza (di importazione o di produzione nazionale) con la indicazione della ditta produttrice nazionale od estera nonchè, eventualmente della ditta intermediaria fornitrice.

L'Ispettorato dei monopoli di Stato, espletata l'istruttoria di competenza con esito positivo, provvederà al rilascio della licenza di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, previa consegna da parte del richiedente della ricevuta di versamento del relativo diritto annuale sul conto corrente postale n. 1/630 intestato al deposito generi di monopolio di Roma. Dell'avvenuto rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato darà comunicazione alla propria direzione generale, nonchè al Comando della guardia di finanza competente ai fini dei successivi controlli. Ogni modificazione dei dati riportati nella domanda di rilascio della licenza di distribuzione allo ingrosso dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

Le licenze di distribuzione all'ingrosso sono valide per l'anno di emissione e sono automaticamente rinnovate semprechè il titolare provveda al versamento del diritto annuale dovuto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono, altresì, considerati distributori all'ingrosso agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e pertanto hanno l'obbligo di munirsi della relativa licenza attenendosi alle disposizioni contenute nel presente decreto, gli importatori ed i fabbricanti i quali intendono esitare gli accendigas importati o prodotti fornendo altri distributori all'ingrosso ovvero rivenditori al pubblico.

I distributori all'ingrosso che effettuano anche la vendita al minuto di accendigas, per la quale non è prescritta alcuna specifica licenza, debbono procedere alla emissione di appositi buoni di scarico per i prodotti ceduti direttamente ai consumatori onde consentire i controlli previsti al secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, numero 1198.

Art. 12.

Caratteristiche del registro di carico e scarico degli accendigas presso i magazzini degli importatori

Il registro che deve essere tenuto dagli importatori di accendigas ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, dovrà contenere le seguenti indicazioni, da iscrivere giornalmente:

a) il numero, per ciascun tipo, degli accendigas muniti dei prescritti contrassegni di Stato immessi nel magazzino, con riferimento agli estremi della bolletta di importazione definitiva;

b) il numero, per ciascun tipo, degli accenditori estratti dal magazzino con riferimento agli estremi delle fatture di vendita.

Il registro di cui al precedente comma deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, competente per territorio, da eseguirsi con apposizione di timbro a secco e numerazione dei singoli fogli.

Il registro di carico e scarico deve essere chiuso contabilmente quando si esaurisce ed in ogni caso alla fine di ogni esercizio finanziario.

La chiusura contabile viene effettuata facendo la differenza fra il numero complessivo degli accendigas indicati alla precedente lettera a), che costituisce il carico, ed il numero dei corrispondenti prodotti estratti dal magazzino, indicati alla precedente lettera b) che costituisce lo scarico.

La rimanenza in magazzino, come sopra determinata, sara assunta in carico nel nuovo registro vidimato dallo Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

I registri di carico e scarico esauriti, con la relativa documentazione, saranno conservati dagli importatori interessati e tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di cinque anni.

La Direzione generale dei monopoli di Stato può consentire la utilizzazione come registro di carico e scarico di elaborati elettrocontabili ovvero di scritture già predisposte dalle ditte per le proprie necessità contabili e che riportino gli elementi succitati, purchè gli stessi vengano riprodotti su stampati previamente vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Gli importatori che effettuano anche la vendita al minuto di accendigas, per la quale non è prescritta alcuna specifica licenza, debbono procedere all'emissione di appositi buoni di scarico per i prodotti ceduti direttamente ai consumatori, al fine di documentare il movimento di scarico di cui alla lettera b) del registro di cui al presente articolo.

Gli importatori che intendono destinare la merce introdotta ad uso diretto ovvero esclusivamente alla vendita al minuto presso il proprio esercizio, sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al presente articolo.

Art. 13.

Modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza

Le fabbriche di accendigas sono soggette al controllo ed alla vigilanza dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione sono ubicate, coadiuvato dalla guardia di finanza.

I magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso di accendigas e le rivendite di generi di monopolio che effettuano la vendita di accendigas sono soggetti al controllo ed alla vigilanza dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato nella cui giurisdizione sono ubicati.

I magazzini degli importatori o dei distributori allo ingrosso di accendigas e gli esercizi dove si effettua la vendita al minuto di accendigas, sia rivendite di generi di monopolio che privati, sono soggetti al controllo ed alla vigilanza della guardia di finanza.

I controlli e la vigilanza anzidetti sono esplicati a mezzo di ispezioni alle fabbriche, ai magazzini ed agli esercizi nonchè di verifiche alle registrazioni ove prescritte, onde accertare l'osservanza delle norme vigenti in materia da parte dei titolari.

Art. 14.

Norme transitorie

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fabbricanti, importatori e distributori all'ingrosso di accendigas dovranno avanzare domanda ai competenti uffici al fine di conseguire il rilascio delle rispettive licenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198.

Il pagamento in modo virtuale dell'imposta sugli accendigas previsto al quinto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, non sarà più consentito trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Al fine di conseguire la regolarizzazione, con l'applicazione dei prescritti contrassegni di Stato, degli accendigas fabbricati o importati entro il termine di cui al precedente comma e per i quali l'imposta sia stata assolta in modo virtuale, i fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori al dettaglio dovranno avanzare richiesta — i primi agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e tutti gli altri agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato — entro il 15 settembre 1972, del numero dei contrassegni di Stato loro necessari per legittimare gli accendigas giacenti presso i rispettivi magazzini od esercizi al 31 agosto 1972.

Ricevute le denunzie medesime gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato provvederanno a richiedere al deposito generi di monopolio di Roma i contrassegni di Stato necessari per la regolarizzazione delle predette giacenze. La regolarizzazione dei prodotti sarà effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 1972, senza pagamento della corrispondente imposta già assolta in modo virtuale.

La Direzione generale dei monopoli di Stato provvederà ad accreditare, a richiesta degli interessati, le somme eventualmente versate da fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso e rivenditori al dettaglio a titolo di imposta sugli accendigas, in applicazione del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e non dovute per effetto della legge 18 giugno 1971, n. 376.

Detto accredito potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'imposta sugli accendigas prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, per cui, ove non sia possibile tale utilizzo, si dovrà procedere al normale rimborso delle somme in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

(2132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto agrario e della seconda cattedra di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto agrario e la seconda cattedra di diritto processuale civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2153)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2154)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquedolci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Acquedolci (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.322.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204)

Autorizzazione al comune di Alì Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Alì Superiore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Arcole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.305.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206)

Autorizzazione al comune di Belfiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Belfiore (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.122.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.151.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.961.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.966.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 491.644.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212)

Autorizzazione al comune di Castronovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Castronovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.437.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.400.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.337.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2219)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2220)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2221)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2222)

Autorizzazione al comune di Mazzarrà S. Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Mazzarrà S. Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.083.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2223)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.143.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2224)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.440.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2225)

Autorizzazione al comune di Motta D'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Motta D'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.053.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2226)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.624.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2227)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.590.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2228)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.289.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2229)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1972, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.964.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2230)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.505.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2234)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.006.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2235)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.227.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2236)

Autorizzazione al comune di S. Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.987.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2237)

Autorizzazione al comune di S. Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2238)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di S. Giovanni La Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241)

ɔrizzazione al comune di S. Angelo di Brolo
ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune ɔlo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere di L. 5.151.000, per la copertura del disavanzo economico bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la razione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ɔll'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genn. 51.

zzazione al comune di S. Eusanio del Sangro
ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune ınio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere di L. 37.131.915, per la copertura del disavanzo economico bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la razione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ɔll'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genn. 51.

ɔrizzazione al comune di San Polo D'Enza
ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune lo D'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare ıstrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stessı dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1945, n. 51.

zazione al comune di Sant'Alessio con Vialone
ıere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune essio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumutuo di L. 3.271.171, per la copertura del disavanzo del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare ıstrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ɔll'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° genn. 51.

Autorizzazione al comune di Suardi
ere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo 5.836, per la copertura del disavanzo economico del 971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministdei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945,

Autorizzazione al comune di Toano
ere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un L. 84.058.730, per la copertura del disavanzo economico bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la razione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ɔll'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genn. 51.

Autorizzazione al comune di Tregnago
ere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

ecreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune go (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo 37.650, per la copertura del disavanzo economico del 971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somminidei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945,

Autorizzazione al comune di Villalba
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.990.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2249)

Autorizzazione al comune di Veronella
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.689.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2250)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1972, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.807.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere
un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 243.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere
un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 150.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere
un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere
un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1972, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 929.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Cesanese del Piglio » o « Piglio »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cesanese del Piglio » o più semplicemente « Piglio » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cesanese del Piglio » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Cesanese di Affile e/o Cesanese comune.

Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni: Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano toscano (Passerana), Bombino bianco (Ottenese), presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione per il vino « Cesanese del Piglio » comprende tutto il territorio comunale di: Piglio, Serrone e parte di quelli dei comuni di: Acuto, Anagni, Paliano.

Tale zona è così delimitata:
partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest il confine provinciale fino ad incontrare, in località Fontanarena, la strada per la Polledrara (q.ta 259) che segue in direzione sud fino al ponte Vallerano, di qui lungo il fosso Mazza Sbirri fino all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione nord-est va ad incrociare quella di Paliano in prossimità del km. 7; in direzione sud segue tale strada fino ad incrociare il confine provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud sino ad incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue quindi, verso sud, per la strada che un primo tratto costeggia il confine provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. A tale punto segue verso nord-est una linea retta che congiunge quota 249 e il fontanile la Botte, segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano ed Anagni, lungo il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità del km. 57,700 sino ad incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A 2, segue quindi la medesima sino al rio S. Maria risale verso nord-est sino a Mola del Lago. Da la Mola del Lago risale il fosso di Tufano sino al ponte posto a circa 250 metri segue quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri piegando poi in direzione est per quella che va ad incrociare la strada per Anagni all'altezza del km. 26,600 circa; prosegue lungo quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in prossimità della osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord, per la strada prima ed il sentiero poi che attraverso la località Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimità della quota 325, prosegue su quest'ultima supera il centro abitato di Anagni, costeggiandolo a sud, per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere fino al km. 3 e 900 circa (quota 365) prosegue sulla strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km. 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km. 6,500 circa e segue quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara, le Creste, colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341, 371, 390, 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto fino ad inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in prossimità del km. 39,400, percorre questa strada verso nord sino ad incontrare il confine comunale tra il Piglio ed Acuto in prossimità del km. 36,500.

Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino ad incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale raggiungendo la località la Morra Rossa chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cesanese del Piglio » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 150 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 125 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nello intero territorio dei comuni di: Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma e di: Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cesanese del Piglio » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cesanese del Piglio » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo; « secco » e « asciutto » nei tipi aventi un contenuto massimo in zuccheri residui dell'1 %; « amabile » nei tipi con contenuto in zuccheri residui dall'1,1 % al 3,5 %; « dolce » nei tipi con contenuto in zuccheri residui superiore al 3,5 % e una gradazione alcoolica minima svolta non inferiore a gradi 10;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Le qualificazioni « secco », « asciutto », « amabile » e « dolce » sono consentite per il vino « Cesanese del Piglio » che presenta le rispettive caratteristiche sopra citate.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» può essere utilizzata per designare i vini spumante naturale e frizzante naturale ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme legislative.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino di cui allo art. 1.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui, al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui allo art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 9 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,60	586,60	586,80	586,60	586 —	—	586,25	586,60	586,60	586,50
Dollaro canadese	582,95	582,95	583 —	582,95	582,50	—	582,80	582,95	582,95	582,90
Franco svizzero	151,68	151,68	151,55	151,68	151,50	—	151,57	151,68	151,68	151,65
Corona danese	83,79	83,79	83,95	83,79	83,80	—	83,80	83,79	83,79	83,75
Corona norvegese	88,06	88,06	88,10	88,06	88 —	—	88,01	88,06	88,06	88,05
Corona svedese	122,29	122,29	122,30	122,29	122,20	—	122,24	122,29	122,29	122,25
Fiorino olandese	184,31	184,31	184,30	184,31	184,20	—	184,25	184,31	184,31	184,30
Franco belga	13,3785	13,3785	13,39	13,3785	13,33	—	13,3750	13,3785	13,37	13,36
Franco francese	115,045	115,045	115,05	115,045	115 —	—	115,03	115,045	115,04	115,10
Lira sterlina	1527,15	1527,15	1528 —	1527,15	1526,75	—	1526,60	1527,15	1527,15	1527,15
Marco germanico	183,535	183,535	183,40	183,535	183,20	—	183,47	183,535	183,53	183,50
Scellino austriaco	24,257	25,70	25,26	24,257	25,40	—	25,24	24,257	25,70	25,60
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,62	21,62	21,50	—	21,59	21,62	21,62	21,60
Peseta spagnola	8,90	8,90	8,9125	8,90	8,90	—	8,8970	8,90	8,90	8,90

Media dei titoli del 9 febbraio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	91,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50 % » » 1968-83	90,225
» 5,50 % » » 1969-84	92,675
» 6 % » » 1970-85	96,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,425
Dollaro canadese	582,875
Franco svizzero	151,625
Corona danese	83,795
Corona norvegese	88,035
Corona svedese	122,265
Fiorino olandese	184,28
Franco belga	13,377
Franco francese	115,037
Lira sterlina	1526,875
Marco germanico	183,502
Scellino austriaco	25,248
Escudo portoghese	21,605
Peseta spagnola	8,898

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2324/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,249
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,609
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	9,617
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	5,450
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	5,979
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,082
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,716
11.01 F	Farina di riso	5,222
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,073
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,609
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	9,617
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	5,450
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (5)	7,688
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,979
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,222
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	8,249
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	5,609
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	5,304
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1 % (2)	7,990
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (2)	5,094

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	8,249
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	5,609
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	7,990
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	5,094
11.02 B II a (1)	*Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati* (²)	5,874
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) (³) prima categoria	10,998
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (³) seconda categoria	8,798
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	5,695
11 02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	4,600
11.02 E I b) 1 (aa)	*Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od* uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	9,073
11.02 E I b) 1 (bb)	*Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura* 11.02 E I b) 1 (aa) . .	5,609
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % . . .	9,988
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	7,990
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	5,094
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	5,222
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	4,488
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,440
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,068
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,251
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,659
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,788
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,314
11.07 B	Malto torrefatto	8,523
11 08 A I	Amido di granturco	2,341

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.08 A II	Amido di riso	1,104
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,355
11.08 A IV	Fecola di patate	2,341
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,341
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N×6,25)	6,100
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N×6,25)	2,908
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	3,053
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stato secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,341
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina anche agglomerata	3,053
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,341
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,243
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,243
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che nan hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,243
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,243
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,243

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(12351)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II (personale-concorsi), n. 2, in data 22 gennaio 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geochimica e la cristallochimica dei minerali, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la geofisica della litosfera, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per l'elettronica biomedica, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'elettronica biomedica, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla biologia molecolare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cromatografia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sulla dinamica dei fluidi, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il 7 marzo 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(2315)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la situazione organica del ruolo dei segretari della carriera di concetto del personale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura dei due posti disponibili;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esame a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati dell'ente e delle amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparate (ex coeff. 202) e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2) è elevato nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo necessari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R., via Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero o sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri, o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultati dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono essere, inoltre, prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6.

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi dalla comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sotto ufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:
1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami, che si svolgeranno a Roma, consteranno di tre prove scritte e di una orale, oltre ad una prova facoltativa di stenografia e dattilografia e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:
1) Nozioni di diritto civile;
2) Nozioni di diritto amministrativo;
3) Cultura generale.

Prova orale:
1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto costituzionale;
3) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale nonchè di un decimo del punteggio riportato nella prova facoltativa di steno-dattilografia.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla approvazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui alla presente deliberazione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verranno loro corrisposti il trattamento economico relativo alla qualifica di vice segretario nonchè gli assegni e le integrazioni previste dalla legge e dal regolamento del personale dell'ente.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con deliberazione commissariale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 11 gennaio 1972

Il commissario: TESTA

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo da L. 500)

All'Ente autonomo esposizione universale di Roma - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a due posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di codesto ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . .;
f) di essere nato a . . . . . . il . . . . . . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Lo scrivente chiede inoltre di partecipare alla prova facoltativa di steno-dattilografia (1).

Data . . . .

Firma . . . . . . (2)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Solo per i concorrenti che intendono svolgere tale prova.
(2) Da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

(1635)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sul riordinamento della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 55;

Considerato che il posto di direttore dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) del ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, citato nelle premesse, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la orticoltura, con sede in Salerno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso la pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione e dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dev'essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto titolo utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco sottoscritto di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi dev'essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale del personale - Divisione VI), separatamente dalla domanda, le pubblicazioni, in sei esemplari, di cui almeno una in originale, insieme con un elenco delle pubblicazioni, in sei copie. Sui plichi contenenti le pubblicazioni dev'essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e nome del candidato.

S'intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori hanno adempiuto agli obblighi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non si terrà conto di studi o monografie presentati in dattilografia anzichè stampati.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari: massimo punti 25;

attività scientifica e tecnica: massimo punti 25;

pubblicazioni scientifiche: massimo punti 50.

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per l'orticoltura, indicati dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nella amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 276

(1433)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 284, integrato dal decreto ministeriale 29 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1971, registro n. 54, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentasette posti (ridotti a trentasei giusta art. 1 del succitato decreto ministeriale 29 settembre 1971) di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, indetto con il decreto ministeriale 6 novembre 1970 ed integrato con il decreto ministeriale 29 settembre 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Coda dott. Ruggero, ispettore generale.

Membri:

Marangi dott. Giacomo, ispettore generale;

Tirone dott. Mario, fisico capo;

Carboni prof. Ennio, ordinario di matematica presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Talamo De Vita prof.ssa Rosina, ordinario di meccanica e macchine a fluido presso l'istituto tecnico industriale « Meucci » di Roma.

Segretario:

Lentini dott. Alfonso, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti:

Squttieri dott. Michele, ispettore generale, membro aggiunto per la prova scritta facoltativa di lingua francese;

Vocino dott. Augusto, direttore di divisione, membro aggiunto per la prova scritta facoltativa di lingua inglese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, membro aggiunto per la prova scritta facoltativa di lingua tedesca.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971
Registro n. 63 Difesa, foglio n. 332

(1631)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per esami a venti posti di vice-ragioniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale n 2 del 31 gennaio 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1971, registro n. 35, foglio n. 247, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per esami a venti posti di vice-ragioniere in prova, ruolo di ragioneria, carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1969.

(1868)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10951, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di manovale in prova per le esigenze del compartimento di Torino;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Ferrua dott. Nicola, ispettore capo.

Membri:
Casoli Alessandro, revisore superiore;
Fausone Giovanni, revisore superiore.

Segretario:
Fasano Luigi, segretario superiore.

Roma, addì 21 gennaio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(1326)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecentotrentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 gennaio 1972, il decreto ministeriale 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1971, registro n. 64 Finanze, foglio n. 183, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecentotrentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1968.

(1736)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centoventitre posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo contabili doganali.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 gennaio 1972 il decreto ministeriale 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1971, registro n. 63 Finanze, foglio n. 155, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventitre posti di vice contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo contabili doganali, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1968.

(1866)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1972, con inizio alle ore 8,30.

(1630)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Villafranca Lunigiana e Mulazzo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 335/14.9.12 del 19 aprile 1971, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Villafranca Lunigiana e Mulazzo;

Visto il proprio decreto n. 752 in data 23 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontrata la regolarità e legittimità dei medesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Villafranca Lunigiana e Mulazzo:

1. Pezzica Giacomo	punti	69,190
2. Gabarello Alberto	»	46,566
3. Ciocchetti Mario	»	42,044
4. Doveri Carlo	»	42,000

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Massa, addì 14 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: DI BLASIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 22/14.9.12 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Villafranca Lunigiana e Mulazzo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giacomo Pezzica è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Villafranca Lunigiana e Mulazzo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa-Carrara e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Massa, addì 14 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: DI BLASIO

(1435)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 8 marzo 1971, n. 153, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto di Codigoro e di Ro Ferrarese e al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto anzidetto;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ferrara e dell'ordine dei veterinari della provincia di Ferrara;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara 27 settembre 1971, n. 1798, col quale si nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il veterinario condotto che dovrà far parte della commissione giudicatrice di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria di Argenta, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Marco dott. Carmelo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Cavrini prof. Carlo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Mantovani prof. Adriano, ordinario di malattie infettive presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Corsico prof. Giuseppe, ordinario di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale dell'Università di Milano;

Torricelli dott. Adolfo, veterinario capo del comune di Argenta.

Segretario:

Martino dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede a Ferrara e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e del comune di Argenta.

Ferrara, addì 18 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(1468)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1971, n. **17.**

Disposizioni particolari concernenti personale ad orario ridotto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 2 *dell'*11 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale femminile comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia addetto alla pulizia degli uffici ed istituti provinciali ad orario ridotto, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente sarà mantenuto in servizio con orario giornaliero di sei ore fino al compimento dei normali limiti di età stabiliti per il rimanente personale provinciale.

Il personale stesso è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed all'I.N.A.D.E.L. agli effetti del trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo è corrisposta una retribuzione annua pari ai 9/10 della retribuzione tabellare iniziale fissata per la qualifica di inserviente.

Tale trattamento è suscettibile di 10 aumenti periodici biennali ciascuno nella misura del 5% della retribuzione iniziale.

Art. 3.

Per quanto non diversamente disposto dai precedenti articoli, si applicano le norme generali relative al trattamento giuridico ed economico del personale provinciale.

Art. 4.

Al maggiore onere annuo di lire 5.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 380 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1971.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 5.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 380 - Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio L. 5.000.000

In aumento:

Cap. 10 - Spesa per il personale amministrativo, contabile e tecnico L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(1238)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1971, n. **18.**

Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Autostrada del Brennero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.a. « Autostrada del Brennero » fino alla concorrenza dell'importo di lire 34.400.000.

Art. 2.

All'onere di lire 34.400.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 380 - Cat. VII - Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio L. 34.400.000

Di nuova istituzione:

Cap. 442 - Cat. XI - Spesa per la sottoscrizione di azioni della S.p.a. « Autostrada del Brennero » . . . . L. 34.400.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(1239)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1971, n. **19.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1972 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1972, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa, approvati con legge provinciale 3 maggio 1971, n. 6, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1972.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, p. *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(1240)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1971, n. **20.**

Modifiche e integrazioni all'ordinamento degli uffici e stato del personale della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1972)

(1241)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.